

*STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA*  
*“CASTELLANO”*

*Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -*

- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -

*Circ. n° 5 del 21-02-2005*

*PIANIFICAZIONE CONCORDATA FISCALE*

*A cura dell'ufficio Studi*

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1  
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642  
E-MAIL :castellanovincenzo@virgilio.it  
*VINCENZOCASTELLANO2@VIRGILIO.IT*  
sito web: *www.castellano.it*

## **I principi guida Procedure e vantaggi del concordato**

**La pianificazione fiscale concordata.** Il contribuente definisce per un triennio, a partire dal 2005, il suo reddito caratteristico (quindi non le componenti straordinarie). Occorre comunque dichiarare ricavi congrui ai fini degli studi di settore.

**Modalità di adesione.** Il Fisco invierà una proposta ai contribuenti, che avranno 60 giorni per aderire. Nel medesimo termine, la proposta può essere definita in contraddittorio nel caso " di infondatezza; cioè quando vi sono significative variazioni degli elementi tali dell'attività rispetto a quelli presi a base della proposta.

**Gli effetti per il contribuente.** La parziale copertura dagli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi; la parziale copertura di quelli Iva; la riduzione delle aliquote Irpef e Ires di quattro punti percentuali per la parte di reddito eccedente quello pianificato; l'esclusione dell'applicazione dei contributi previdenziali per il reddito che eccede quello pianificato, fatte salve le prerogative delle Casse autonome.

### **UNO SCUDO PIU' SOLIDO CONTRO GLI ACCERTAMENTI**

L'appell della pianificazione fiscale concordata («Pfc»), disciplinata nei commi da 387 a 398 della legge finanziaria 2005, appare certamente inferiore rispetto al precedente concordato preventivo. I vantaggi sono infatti scarsi rispetto agli impegni che prende il contribuente.

#### **LA PLECLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI**

Il punto critico è certamente la copertura rispetto agli accertamenti. Sotto questo aspetto, è tutt'altro che tranquillizzante la norma secondo cui la preclusione viene meno ogni qualvolta il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito (comma 396). Interpretando letteralmente questa disposizione, infatti si arriva a negare in toto quanto affermato nel precedente comma 396, lettera a, con azzeramento automatico sempre e comunque della copertura da accertamento in precedenza stabilita.

#### **LA DECADENZA DELL'ACCORDO**

Sempre in tema di copertura da controlli è auspicabile un forte ridimensionamento della causa di decadenza dei benefici rappresentata dal mancato assorbimento degli obblighi IVA. E' infatti impensabile che gli accordi programmati vengano meno per esempio, per la semplice mancata emissione di un scontrino fiscale.

#### **L'OMOGENEITA' DELL'ATTIVITA' E IL REDDITO CARATTERISTICO**

L'omogeneità dell'attività nel biennio 2002/2003 rispetto a quello esercitato nel 2004.

### **AMBITO SOGGETTIVO**

---

#### **Soggetti interessati**

- Titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo
  - persone fisiche
  - società di persone
  - società di capitali

## **Soggetti esclusi**

Imprese e professionisti che:

- hanno cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003,
- non erano in attività in uno dei periodi di imposta in corso all'1/1/2002, 1/1/2003 e 1/1/2004;
- svolgono dal 1° gennaio 2004 un'attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002-2003
- hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta per almeno uno dei periodi in corso all'1/1/02 e 1/1/03;
- hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini Iva per i periodi in corso all'1/1/02 e 1/1/03;
- hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003

